



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero Registro

21

Data

05.02.2024

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER  
ATTIVITA' TURISTICO RISCHEATIVE .

ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO, alle ore 14.00 nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MAGORNO ERNESTO	SINDACO	X	
PASCALE GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
AMOROSO FRANCESCA	ASSESSORE		X
STICOZZI COSTANTINA	ASSESSORE		X
SURIANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
Totale	/	3	2

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale, Avv. Rosa SANTORO;

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Ernesto Magorno

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Esaminata la proposta di seguito riportata;

## IL PROPONENTE

**Premesso che, in relazione ai termini di durata delle concessioni demaniali marittime, la normativa nazionale, negli ultimi anni, ha subito le seguenti evoluzioni:**

- con D.L. 30.12.2009 convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, art. 34 *duodecies*, la validità delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della stessa, è stata estesa fino al 31.12.2020;
- con Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684, la validità delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della stessa, è stata estesa fino al 31.12.2033;
- con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 09.11.2021, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito l'incompatibilità delle previsioni nazionali di cui all'art. 1, commi 682-683 della legge n. 145/2018 con l'articolo 49 del Trattato FUE e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123 c.d. Bolkestein, precisando che "tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione". Al contempo, per "evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere", la stessa Plenaria ha, però, rinviato al 31 dicembre 2023 gli effetti delle proprie decisioni, sicché, anziché cessare immediatamente, "le concessioni demaniali per finalità turistico-ricettive già in essere continueranno a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023", in attesa del riordino del settore e dell'espletamento delle necessarie gare pubbliche. La stessa Adunanza Plenaria con le sopracitate sentenze ha inoltre stabilito che, scaduto il termine del 31.12.2023, "tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia -o meno- un soggetto subentrante nella concessione. Si precisa sin da ora che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere.";
- con la Legge 5 agosto 2022 n. 118, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", G.U n. 188 del 12.08.2022, è stato previsto:
  - all'art. 2, di demandare ad un successivo decreto legislativo (c.d. decreto mappatura) la costituzione ed il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza;
  - all'art. 3, comma 1, che, se in essere alla data di entrata in vigore della legge (cioè al 27 agosto 2022)- continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite da società o associazioni iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, quelle gestite da enti del Terzo Settore e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio;

**- all'art. 3 comma 3, che: "In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data**

l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.";

- all'art. 3, comma 5, L. n. 118/2022 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (27 agosto 2022), l'abrogazione, tra gli altri, dei commi da 675 a 683 dell'art. 1, L. n. 145/2018;

ATTESO che:

- con l'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022 il governo è stato delegato ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - anche uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e semplificare la disciplina nella materia delle concessioni demaniali di cui all'art. 3, comma 1, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla miticoltura;

- all'art. 4, comma 2, è previsto che: "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza; (...)

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

8) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

9) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

10) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere; i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;”;

- con il D.L. 29.12.2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazioni con la Legge 24.02.2023 n. 14, è stato previsto all'art. 10 quater che: “ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”»;
- con Legge 24.02.2023 n. 14 di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 29.12.2022, n. 198, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, è stato disposto all'art. 1 comma 8, che: “Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».
- l'art. 10-quater, D.L. n. 198/2022 (come convertito dalla L. n. 14/2023) ha previsto l'istituzione di un Tavolo tecnico interministeriale con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (tra i compiti del richiamato Tavolo tecnico rientrano, in particolare, quello di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali che saranno accertati dal c.d. decreto mappatura e di definire, poi, i criteri tecnici per la determinazione della scarsità o meno della risorsa naturale disponibile);
- proprio per consentire all'istituendo Tavolo tecnico di adempiere agli importanti compiti ad esso attribuiti, il comma 3 dello stesso art. 10-quater, D.L. n. 198/2022 (come convertito da L. n. 14/2023) ha differito la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 o, in caso di espresso provvedimento dell'autorità concedente motivato con riferimento a ragioni oggettive, al 31 dicembre 2025;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192/2023 del 01.03.2023, facendo leva sulle argomentazioni già esposte nelle le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria di novembre 2021, seppure a definizione di giudizi aventi ad oggetto la proroga di cui alla L. n. 145/2018 e non la proroga di cui al citato Decreto Milleproroghe, , ha affermato -a livello di obiter dictum - che, non solo la precedente proroga al 31 dicembre 2033 di cui alla L. 145/2018, “ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito in Legge 24.02.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere fino al 31 dicembre 2025, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”;

- con sentenza del 20 aprile 2023, adottata nella causa C-348/22 (AGCM vs. Comune di Ginosa), la Terza Sezione della CGUE ha espressamente e chiaramente affermato che l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività si applicano "solo nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale " (così, alla lettera, si legge al punto 71 della sentenza);
- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023 ha, altresì, chiarito e precisato che l'affermazione contenuta al punto 43 della propria precedente sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, secondo la quale "si deve tenere in considerazione la circostanza che le concessioni sono rilasciate a livello non nazionale ma comunale al fine di determinare se le aree demaniali siano o meno limitate", costituiva solo e soltanto "una mera indicazione", peraltro relativa al diverso contesto della causa che aveva dato luogo a quella pronuncia: una mera indicazione priva, quindi, di qualsiasi valore giuridico vincolante (cfr. punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza CGUE 20 aprile 2023);
- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, ancora, ha definitivamente chiarito che il potere di stabilire se una risorsa naturale disponibile sia o meno scarsa spetta agli organi legislativi dello Stato (e non -come sembrava avere affermato nella propria precedente sentenza Promoimpresa del 2016- al giudice, che le disposizioni normative deve attuare ed applicare e non creare), Stato al quale spetta anche un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità o meno delle risorse naturali (si vedano i punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023);
- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, infine e per quanto interessa l'oggetto del presente atto, ha aggiunto che, nella valutazione e determinazione della scarsità o meno delle risorse naturali, i singoli Stati membri possono optare sia per una valutazione generale ed astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia per un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente a livello comunale, anche se la Corte parrebbe privilegiare la combinazione dei due suddetti approcci;
- in data 12 maggio 2023 è stato diramato un comunicato di Palazzo Chigi che ha annunciato la costituzione del Tavolo tecnico per la riforma delle concessioni di cui all'art. 10-quater, D.L. n. 198/2022 (convertito con L. n. 14/2023) e precisato che *"il tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile"*;
- si sono svolte diverse riunioni tra i componenti del Tavolo tecnico (9 giugno 2023 - 4 luglio 2023 - 25 luglio 2023), il quale ha concluso i suoi lavori in data 25 settembre 2023, rendendo nota una relazione dalla quale si evince che sono state completate le prime due fasi dei lavori e che manca, ad oggi, soltanto la terza fase

ovvero quella *“concernente la definizione dei criteri tecnici utili a definire il concetto di scarsità della risorsa naturale disponibile e a determinarne l’effettiva sussistenza”* ;

- i risultati del lavoro del tavolo tecnico indicano che, con riferimento ai soli beni demaniali marittimi le aree già rilasciate in concessione o già oggetto di domanda di concessione sono circa il 33% di quelle concedibili;

- con delibera del 31 luglio 2023, il Comitato interministeriale per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, affermando, al punto 2.13.6, che *“il sistema balneare italiano è [...] composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica. I nostri imprenditori balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un’azione di adeguamento e, a volte, di anticipazione delle richieste e delle abitudini di fruizione della risorsa mare a scopo ricreativo, per meglio competere a livello europeo e globale con le altre destinazioni turistiche [...] Sul sistema balneare un aspetto fondamentale è costituito, per l’incidenza economica e sociale, dal mondo dei concessionari balneari”*;

- la Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 463/2023 pubblicata il 23.11.2023, ha cassato con rinvio al Consiglio di Stato la sentenza impugnata n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, statuendo che: *“Non può essere accolta la richiesta di enunciare, ai sensi dell’articolo 363 cod. proc. civ., i principi di diritto nell’interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti.”*;

- con sentenze nn. 1223 e 1224 del 2 novembre 2023 la Prima Sezione del TAR per la Puglia, sede di Lecce, ha sostenuto ed affermato la piena legittimità del termine di scadenza delle concessioni fissato al 31 dicembre 2024 dal D.L. n. 198/2022, come convertito con L. n. 14/2023, sostenendo che il diverso termine (31 dicembre 2023) stabilito dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e poi confermato dalla L. n. 118/2022 nella versione ante novella deve ritenersi superato sia perché l’impianto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria è stato *“demolito”* dalla sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, sia perché la norma successiva (D.L. n. 198/2022 conv. con L. n. 14/2023) prevale sulla norma precedente di pari grado (L. n. 118/2022); - sempre nelle citate pronunce, il TAR Lecce ha aggiunto che, alla luce della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, è ormai chiaro ed indiscutibile che: A) risulta precluso al Giudice nazionale di statuire in via generale ed astratta sulla scarsità della risorsa, in assenza della previa definizione di criteri obiettivi ed uniformi da parte del Governo; B) l’applicabilità del disposto di cui all’art. 12 paragrafi 1 e 2 della Direttiva Bolkestein è subordinata alla previa verifica e valutazione da parte dello Stato membro della scarsità della risorsa naturale, procedimento che si caratterizza per l’ampia discrezionalità e che costituisce adempimento

doveroso e necessario, in quanto primo presupposto o pre-condizione. [...] Le sentenze Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 (e la stessa legge 118/2022, con cui il governo Draghi ha interamente recepito le sentenze medesime) [...] risultano contraddette -dalla sentenza della CGUE del 20 aprile 2023 “*Quanto alla valutazione della scarsità della risorsa sia quanto alla competenza, sia quanto al metodo (vedasi punto n. 18 delle A.P. 17-18/2021 e, per contro, quanto statuito dalla C.G.U.E. nella sentenza 20 aprile 2023 ai punti nn. da 43 a 49, con cui la C.G.U.E. chiarisce ed interpreta quanto in proposito statuito al punto 43 della sentenza del 14 luglio 2016 cd. Promoimpresa)*”;

- i giudici amministrativi leccesi hanno, infine, concluso che il termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, fissato dal D.L. n. 198/2022 convertito con L. n. 14/2023, “risulta del tutto coerente con le precisazioni innovative contenute nella sentenza della CGUE e non integra quindi gli estremi di una mera ed ingiustificata proroga automatica, vietata dall’art. 12 par. 1 e 2 della direttiva”, anche in considerazione del fatto che il diverso termine (31 dicembre 2023) di scadenza fissato dalla (versione originaria) della L. n. 118/2022 costituiva “la logica conseguenza della pretermissione -nella motivazione delle AA.PP. 17 e 18/2021- di un significativo step, quale quello relativo alla valutazione della scarsità della risorsa, competenza del Governo-Amministrazione, condizionato dalla tempistica connessa all’attività istruttoria e connotato da ampia discrezionalità, step individuato invece come centrale e preliminare adempimento nella direttiva come interpretata dalla C.G.U.E. con la sentenza C.G.U.E. del 20/4/2023”;

- con parere motivato del 16 novembre 2023 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell’art. 258, TFUE, la Commissione Europea: a) ha affermato che il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 -disposto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, che hanno, sul punto, modificato l’art. 3, comma 1, L. n. 118/2022- costituisce l’ennesima proroga generale ed automatica e, pertanto, è in contrasto con il diritto dell’Unione, con la Direttiva servizi e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; b) i risultati dei lavori del "Tavolo tecnico", relativamente alla mappatura dei beni demaniali, comunicati dal governo alla Commissione Europea con un documento del 24 ottobre 2023 “non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di "concessioni balneari”;

- con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, decidendo l’impugnazione avverso la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria (impugnazione di cui si è detto in precedenza), hanno accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento e della conseguente estromissione dal giudizio amministrativo di alcune associazioni e sindacati dei balneari e della Regione Abruzzo e, per l’effetto, hanno cassato in toto la sentenza impugnata, con espresso rinvio al Consiglio di Stato, che “dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle questioni oggetto degli altri motivi di ricorso ed anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”;

**Tenuto conto che:**

- il termine della validità delle concessioni demaniali marittime, fissato al 31.12.2023 dalla sentenza n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è ormai scaduto;
- il Governo, sulla base della delega legislativa (L. n. 118 del 05.08.2022), con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:
  - adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici, ai sensi dell'art. 2 della predetta Legge;
  - adottare entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni e a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata Legge, entrata in vigore il 27.08.2022;
- il termine stabilito dall'art. 4 della L. 118 del 05.08.2022 per l'emanazione dei decreti legislativi è spirato il 23.07.2023;
- entro il termine del 23.07.2023, nonché allo stato, nessun decreto legislativo o altro atto è stato approvato dal Governo;
- i predetti decreti legislativi sono indispensabili per "assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale", giusta art. 4 della L. 118 del 05.08.2022;
- alla luce di tutto quanto sopra, potrebbe sostenersi che il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive sia già oggi quello fissato dall'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022, come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito con L. n. 14/2023 ovvero quello del 31 dicembre 2024, in quanto:
  - a) la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (e, di riflesso, anche la "gemella" n. 17/2021 in quanto affetta dallo stesso vizio procedurale), che fissava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, è stata integralmente cassata dalle SS.UU. Civili della Cassazione con la richiamata sentenza n.32559/2023;
  - b) l'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022 che, nella formulazione originaria, parimenti fissa la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 è stato modificato da disposizioni normative posteriori e di pari grado (D.L. n. 198/2022, convertito con L. n. 14/2023), ad oggi non abrogate e non dichiarate incostituzionali;
  - c) la giurisprudenza amministrativa che, in via meramente incidentale e, pertanto, senza alcuna efficacia vincolante, ha "preannunciato" il contrasto del differimento al 31 dicembre 2024, disposto dal D.L. n.198/2022 e dalla L. n. 14/2023, con le norme eurouniarie, ha espressamente posto a fondamento del

proprio assunto le sentenze nn. 17-18/2021 dell'Adunanza Plenaria integralmente cassate dalle SS.UU. della Cassazione e, pertanto, allo stato, inesistenti;

d) il diverso termine di scadenza (31 dicembre 2023), fissato dalla L. n. 118/2022 ante novella non poteva, in quanto precedente, tenere ovviamente conto della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, che, come detto, ha rimesso allo Stato italiano il compito di determinare la scarsità o meno della risorsa naturale allo specifico scopo di fare applicazione del (e rispettare quanto stabilito nel) dettato dell'art. 12 della Direttiva Bolkestein e l'adempimento di tale compito;

**Considerato che**, mentre, il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024 -introdotto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, è già stato ritenuto e dichiarato, in sostanza, una nuova proroga ex lege, automatica e generale, e, pertanto, in contrasto con le norme ed i principi eurounitari sia dalla Commissione Europea (n.d.r. parere motivato del 16 novembre 2023), sia da una cospicua ed autorevole parte della giurisprudenza amministrativa, compresa quella di grado più elevato (si veda sul punto la copiosa giurisprudenza amministrativa richiamata ai punti precedenti), il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024, disposto ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione precedente alla riforma introdotta con il Decreto Milleproroghe, ad oggi, non è mai stato messo in discussione, né contestato da alcuna autorità amministrativa e/o giudiziaria e neppure dalla Commissione Europea nel suo parere motivato del 16 novembre 2023;

**Visto** da ultimo in ordine di tempo che il Governo Italiano con riscontro SM\_INFRAZIONI-0000075-P-16/01/2024 - in esito a quanto richiesto dalla Commissione Europea con nota n. 1751 del 16 novembre 2023 ha fornito gli elementi informativi relativi alle osservazioni formulate dalla Commissione europea con il parere motivato C(2023)7231 final, afferente alla procedura d'infrazione n. 2020/4118 "concessioni balneari"

**Dato atto che** nelle conclusioni del suddetto documento si legge:

*"In un contesto contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato, appare essenziale che l'auspicato riordino del settore sia preceduto dal completamento dell'attività istruttoria sulla scarsità della risorsa, i cui contorni hanno indubbiamente assunto una diversa connotazione all'esito delle indicazioni fornite dalla pronuncia della Corte di giustizia europea dello scorso 20 aprile 2023 in merito ai possibili criteri per determinare la scarsità della risorsa. In tale prospettiva, appare essenziale proseguire, nel quadro di una costante e trasparente interlocuzione con la Commissione europea e in collaborazione con gli enti territoriali. l'attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, nella consapevolezza che solo sulla base degli esiti di tale ricognizione, in accordo con la Commissione europea e gli enti territoriali, sarà possibile riordinare in maniera organica e strutturale il settore. E' evidente, infatti, che la conoscenza della sussistenza o meno del requisito della scarsità della risorsa non esaurisce affatto il **compito del legislatore che, proprio al fine di disciplinare la materia in tutte le sue***

implicazioni, sarà tenuto ad individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica. Anche su tali aspetti, dovrà essere acquisita la condivisione da parte delle autonomie territoriali e della Commissione europea. In particolare, si prevede entro un termine di quattro mesi dalla data di invio della presente nota di concludere un primo confronto con la Conferenza unificata in merito, alla determinazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore. All'esito del confronto con la Conferenza unificata, si ritiene opportuno sottoporre alla Commissione europea i risultati dell'attività istruttoria e consultiva per poi procedere all'adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore. In un contesto tuttora in divenire, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l'esercizio da parte degli enti concedenti della valutazione discrezionale connessa alla cosiddetta "proroga tecnica" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022. Al rilievo contenuto alla nota 30 del parere motivato, per cui le "ragioni oggettive" (si intende che legittimano la proroga tecnica), tuttavia, non sono chiaramente definite, può infatti essere obiettato che il legislatore nazionale ha fatto esplicito riferimento, seppure a titolo esemplificativo, a ragioni connesse alla pendenza di un contenzioso o alle difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica. Resta peraltro implicito che le ragioni indicate nel predetto articolo 3, comma 3 della legge n. 118 del 2022 dovranno essere puntualmente declinate dalle stazioni appaltanti, sotto il controllo del giudice amministrativo. tenuto conto di una pluralità di fattori, sia di contesto che riferiti alla specifica situazione del territorio di riferimento; lo sottolinea la stessa disposizione in esame, laddove prevede che la proroga tecnica possa della CGUE richiamate al punto 1 - ha ritenuto di non proseguire l'istruttoria su tale aspetto, in quanto ritenuto non rilevante ai fini della determinazione della disponibilità della risorsa essere attivata solo attraverso un "atto motivato" dell'amministrazione concedente. In conclusione, si conferma la piena disponibilità delle competenti autorità nazionali a proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea al fine di addivenire ad una declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa, e quindi di riordino del settore, pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia."

Ricordato che:

- prima delle citate sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18

il Servizio Demanio Marittimo dell'Ente, nell'anno 2020, coerentemente le norme al tempo vigenti, aveva emesso, per ciascuna concessione demaniale marittima un rispettivo Atto Ricognitivo, sottoscritto bilateralmente tra le parti, con le quali si è preso atto dell'estensione della validità di ciascun titolo concessorio al 31.12.2033, ai sensi della Legge 145/2018 commi 682 e 683 e che il concessionario ha provveduto ad assolvere l'imposta di registro per tutta la durata fino al 2033;

- in virtù di quanto sopra era stato statuito che le concessioni in essere continuassero ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023.

**Ritenuto che:**

- nelle more che venga emanata una normativa nazionale che regoli l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute il 31.12.2023, resta il compito di questa amministrazione comunale di tutelare tutti gli imprenditori del settore turistico e conseguenzialmente i lavoratori ad esse associate, al fine di garantire per la prossima stagione stiva del 2024 i servizi essenziali e fondamentali che vengono assicurati nell'intero territorio comunale;
- il riconoscimento di un ulteriore anno di validità delle concessioni (salvo ulteriori, futuri differimenti) assicura l'incasso dei canoni concessori anche per la stagione balneare 2024, e di evitare un altamente probabile danno erariale nell'oggettiva impossibilità di rilasciare nuove concessioni;
- dal complesso quadro normativo e giurisprudenziale sopra oggettivamente ricostruito emerge, in modo evidente, che l'ente gestore si trova ad avere a che fare con disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali diversi, spesso contrastanti tra loro e che risultano in continua (anche di recente) sovrapposizione: tale circostanza, inevitabilmente, incide e influisce anche sulla eventuale indizione di procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione in tempi utili all'inizio della imminente stagione estiva, anche in considerazione del numero e dell'eterogeneità delle concessioni allo stato esistenti e della connessa esigenza, nel caso, di attivare procedure distinte e separate, all'esito di specifiche e singole istruttorie;
- oltre alle difficoltà oggettive conseguenti il conflitto normativo e giurisprudenziale di cui al punto precedente, emergono anche aspetti tecnici che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione (per tutte, CGUE, 14 luglio 2016, Promoimpresa citata), specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti;
- la situazione sopra ampiamente descritta, che verosimilmente dovrà essere oggetto di un successivo (si spera definitivo e chiarificatore) intervento normativo, impone una adeguata valutazione ed una congrua evidenziazione del profilo presupposto e preliminare individuato dalla sentenza CGUE 20 aprile 2023 (i.e. scarsità o non scarsità della risorsa) quale elemento pregiudiziale per comprendere se sussiste o non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica e per adottare gli atti e provvedimenti conseguenti alla risoluzione di tale questione preliminare e pregiudiziale;
- sussiste, pertanto, la necessità di una disciplina statale unitaria ed uniforme che definisca i criteri per la valutazione della scarsità delle risorse naturali disponibili nel pieno rispetto di quanto letteralmente stabilito dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva servizi: criteri che, secondo le indicazioni della CGUE, dovrebbero auspicabilmente combinare un approccio generale e astratto a livello nazionale ed un approccio caso per caso, riferito all'analisi del territorio costiero del comune;

- che – seppure si potesse operare in un contesto normativo ed operativo delineato e più certo - nell'attuale congiuntura che vede gran parte delle risorse umane degli uffici tecnici comunali e non solo assorbite nei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR, il Settore III Ufficio Demanio non è nelle condizioni oggettive di gestire con una tempistica rapida le procedure di assegnazione ex novo delle concessioni.

**Ritenuto per tutto quanto sopra ampiamente esposto** doversi provvedere ad emanare specifico atto di indirizzo agli uffici preposti, il quale preveda l'avvio di un procedimento che consenta l'amministrazione di differire la data di scadenza delle concessioni attualmente in essere per il tempo necessario all'indizione delle gare e comunque fino al 31.12.2024, avvalendosi dell'anno di slittamento per oggettive difficoltà come sopra puntualmente evidenziate, così come previsto dalla legge 118/2022;

**Ritenuto** doversi provvedere sin d'ora ad indicare tra i requisiti che saranno valutati in sede di predisposizione dell'avvio di procedimento, la capacità tecnica, professionale e finanziaria del concessionario, oltre le ricadute occupazionali, la sostenibilità ambientale e l'idoneità degli interventi proposti dagli aspiranti concessionari con il paesaggio;

**Resta** inteso che le procedure da avviarsi saranno con immediatezza adeguate al previsto intervento del Governo Nazionale con l'emanazione di apposite regole;

**Visti:**

- il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; - la L. 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" e ss.mm.ii.; - la Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e ss.mm.ii.;
- L.R. Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

**Richiamata** , da ultimo , la deliberazione del Consiglio Regionale del 31.1.2024 avente ad oggetto " armonizzazione necessaria ed obbligatoria della gestione del demanio marittimo da parte degli Enti Locali , ai sensi del PIR ;

## **PROPONE**

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, di adottare il seguente atto di indirizzo agli Uffici preposti,

1) DI DARE ATTO che occorre attuare le possibili iniziative finalizzate a:

- perseguire il supremo interesse pubblico, garantendo ai cittadini, per il 2024, la continuità dei servizi balneari e dei servizi secondari annessi;
- preservare la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle attività turistico-ricettive riconducibili alle concessioni demaniali di cui trattasi, anche tenendo conto del fondamentale servizio di salvamento garantito dagli stabilimenti balneari;
- preservare le strutture ed infrastrutture e pertinenze demaniali, al servizio degli insediamenti produttivi presenti sulla litoranea, che, in caso di inutilizzo, sarebbero soggetti a dinamiche di rapido deperimento per carenza di manutenzione e gestione ad opera dei soggetti concessionari;
- scongiurare il rischio di danno erariale, confermando gli introiti derivanti dal canone demaniale dovuto dai concessionari in favore dello Stato, oltre che di quelli derivanti dall'imposta regionale aggiuntiva, in favore della Regione e del Comune;
- evitare il conseguenziale appesantimento ingiustificato dell'azione amministrativa dovuto alla gestione della mole dei contenziosi che si attiverebbero in assenza di proroga tecnica, i quali, nell'incertezza del quadro normativo di riferimento in materia, vedrebbero con molta probabilità l'amministrazione soccombente;

2) DATO ATTO, altresì delle oggettive ragioni che giustificano la "proroga tecnica" di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022 nella versione originaria, e di cui si è dato atto in premessa e quivi richiamate, tra cui:

- sia le difficoltà oggettive conseguenti il conflitto normativo e giurisprudenziale di cui in parte premessa, sia aspetti tecnici che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione, specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti;
- il fatto che la situazione descritta, che verosimilmente dovrà essere oggetto di un successivo (si spera definitivo e chiarificatore) intervento normativo, impone una adeguata valutazione ed una congrua evidenziazione del profilo presupposto e preliminare individuato dalla sentenza CGUE 20 aprile 2023 (i.e. scarsità o non scarsità della risorsa) quale elemento pregiudiziale per comprendere se sussiste o non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica e per adottare gli atti e provvedimenti conseguenti alla risoluzione di tale questione preliminare e pregiudiziale;
- che sussiste, pertanto, la necessità di una disciplina statale unitaria ed uniforme che definisca i criteri per la valutazione della scarsità delle risorse naturali disponibili nel pieno rispetto di quanto letteralmente stabilito dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva servizi: criteri che, secondo le indicazioni della CGUE, dovrebbero

auspicabilmente combinare un approccio generale e astratto a livello nazionale ed un approccio caso per caso, riferito all'analisi del territorio costiero del comune;

- che comunque nell'attuale congiuntura che vede gran parte delle risorse umane degli uffici tecnici comunali e non solo assorbite nei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR, il Settore III Ufficio Demanio di Questo Comune che vede un solo dipendente cat. C a tempo determinato e n. 1 Responsabile part-time a tempo determinato fino a giugno 2024 non è nelle condizioni oggettive di gestire con una tempistica rapida le procedure di assegnazione ex novo di tutte le concessioni demaniali marittime;

2. DI DIFFERIRE al 31.12.2024 - avvalendosi dell'anno di slittamento per oggettive difficoltà (art. 3 c. 3 legge 118/2022) - il termine di scadenza delle concessioni dei lotti di spiaggia di cui al PCS del Comune di Diamante e valide al 31.12.2023 (per le quali i concessionari hanno già versato in precedenza imposta di registro fino al 2033) nelle more dell'espletamento delle procedure selettive, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza, in considerazione della necessaria prossima emanazione da parte del Governo dei Decreti Legislativi previsti dall'art. 4 co. 1 della Legge n. 118/2022; c., dell'attuazione di quanto rappresentato da ultimo dal Governo Italiano nella nota del 16.01.2024 e dell'ulteriore espressione da parte della Commissione Europea;

3. di indicare sin d'ora tra i requisiti che saranno valutati nei procedimenti da avviarsi: la capacità tecnica, professionale e finanziaria del concessionario, oltre le ricadute occupazionali, la sostenibilità ambientale e l'idoneità degli interventi proposti dagli aspiranti concessionari con il paesaggio ;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del III Settore Ufficio Demanio di procedere all'esecuzione del presente provvedimento secondo l'iter sotto riportato:

a. Adozione atto gestione esecutivo degli indirizzi forniti;

b. Notifica ai concessionari del presente atto e dell'atto gestionale quale documentazione integrativa agli atti concessori in proprio possesso, ai fini della legittimazione del titolo di occupazione e uso dell'area in concessione;

c. Avviare una attività di ricognizione della situazione delle concessioni demaniali marittime in essere, verificando quanto disposto nelle concessioni rilasciate il rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nei singoli provvedimenti (ricognizione dello stato di fatto , pagamenti , reale occupazione ecc.) ;

d) Avviare le procedure per addivenire all'indizione delle gare tenendo conto della scadenza delle concessioni demaniali.

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ed i relativi atti consequenziali, verranno integrati/rettificati alla luce di eventuali ulteriori provvedimenti normativi, qualora emanati dagli organi di Governo o Regionali, nonché di pronunce giurisprudenziali in materia di durata delle concessioni demaniali marittime;


6. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Responsabili per quanto di propria competenza.

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



<b>P A R E R I</b>	
<b>ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267</b>	
<b>TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	
<b>SETTORE TERZO</b>	
<b>ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE</b> =====	
DIAMANTE, LI <u>01.02.2024</u>	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III ING. [REDACTED]
<b>IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	
<b>UFFICIO RAGIONERIA</b>	
<b>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE</b> =====	
DIAMANTE, LI <u>01/02/2024</u>	 IL RESPONSABILE DEL SETTORE (RAG. GIUSEPPE GAMBA)

<b>Nominativo</b>	<b>Firma</b>
Avv. Ernesto MAGORNO	[REDACTED]
Geom. Giuseppe PASCALE	[REDACTED]
Dott.ssa Francesca AMOROSO	[REDACTED]
Dott.ssa Costantina STICOZZI	[REDACTED]
Prof. Francesco SURIANO	[REDACTED]


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Avv. Rosa SANTORO*  
 [REDACTED]

**LA GIUNTA COMUNALE**

**SENTITA** LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

**VISTI** I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

**VISTO** L'ESITO DELLA VOTAZIONE: CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI ESPRESSE NELLE FORME DI LEGGE PER ALZATA DI MANO

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta evidenziata in narrativa

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

[Redacted signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Redacted signature]

LA GIUNTA COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, HA DICHIARATO ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

[Redacted signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Redacted signature]

Avv. *[Redacted]* orno


IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**ATTESTA**

**CHE la presente deliberazione:**

E' immediatamente esecutiva, essendo stata dichiarata tale con votazione separata

Diamante, li 05/02/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
AVV. FR *[Redacted]* IERO

Viene data affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione.

Diamante, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CED  
(Rag. Giovanni GAMBÀ)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Diamante, li \_\_\_\_\_